



PROVINCIA DI VERONA



COMUNE DI TREGNAGO

ACCORDO DI PROGRAMMA
tra la Provincia di Verona e il Comune di Tregnago
per apportate variazioni all'accordo di programma sottoscritto in data 29 dicembre 2017,
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 34 del decreto
legislativo n. 267/00 e dell'articolo 15 della legge n. 241/90 e successive modificazioni.

FRA

- il Comune di Tregnago, di seguito denominato "Comune", C.F. 00265460238 , rappresentato dal Sindaco pro tempore Simone Santellani,

e

- la Provincia di Verona, di seguito denominata "Provincia", C.F. 00654810233, rappresentata dal Presidente Manuel Scalzotto,

premesso che:

- nel corso del 2017 era stato pubblicato un avviso pubblico per le manifestazioni di interesse da parte dei Comuni, (protocollo 63914 del 25 luglio 2017), al fine di promuovere congiuntamente con la Provincia accordi di programma relativi a contributi straordinari destinati a opere pubbliche finalizzate alla risoluzione di punti critici tra viabilità provinciale e viabilità di competenza comunale e provinciale;
- a seguito di tale iniziativa, in data 29 dicembre 2017, era stato sottoscritto tra la Provincia di Verona e il Comune di Tregnago l'accordo di programma per la regolazione delle condizioni di realizzazione dell'opera pubblica in oggetto e per l'erogazione del contributo a titolo di compartecipazione alla spesa;
- la Provincia di Verona, con determinazione dirigenziale 4833 del 22 dicembre 2017, aveva impegnato il contributo di euro 81.387,19 nell'esercizio 2018 (competenza 2021), relativamente alla realizzazione denominata "progetto di realizzazione degli interventi di moderazione del traffico sulla strada provinciale n. 10 nella frazione di Cogollo";

considerato che:

- con nota protocollo provinciale del 28 ottobre 2021, protocollo 55014, il Comune di Tregnago ha presentato istanza di maggiorazione del contributo, a causa della modificazione del quadro economico del progetto, che prevede oggi una spesa complessiva pari ad euro 95.000,00, rispetto al quadro economico iniziale di euro 81,387,19;
- nella suddetta nota è stata richiesta una maggiorazione di euro 10.000,00, rispetto al contributo assegnato nel 2017 di euro 40.693,60 (50% di euro 81.387,19) per un totale previsto di euro 50.693,60;
- l'intervento oggetto di modifica dell'originario accordo è coerente con le stesse finalità richieste per l'ammissione alla procedura originaria, e al relativo contributo, e precisamente quello di risolvere punti critici e migliorare la sicurezza della viabilità, con interventi esclusivi sulle strade provinciali;

Articolo 1
(Premesse)

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo di programma che modifica l'accordo sottoscritto il 29 dicembre 2017.

Articolo 2

(Modificazioni dell'accordo di programma sottoscritto il 29 dicembre 2017)

1. All'accordo di programma sono apportate le seguenti variazioni:

1.1 L'articolo 2, nei commi 3, 4, viene sostituito dal seguente:

3. La spesa presunta per la realizzazione dell'opera è di euro 95.000,00 (euro novantacinquemila/00).

4. La "Provincia" assegna al "Comune" il contributo agli investimenti di euro 50.693,60 (euro cinquantamilaseicentonovantatre/60), per la realizzazione della suddetta opera.

1.2 L'articolo 4, nei commi 2 e 3, viene sostituito dal seguente:

2. La "Provincia" si obbliga a corrispondere al "Comune" un contributo agli investimenti di euro 50.693,60, a titolo di concorso nella spesa per la realizzazione dell'intervento di cui all'articolo 2, comma 3 (al netto di ulteriori eventuali finanziamenti o contributi, comunque denominati, da enti pubblici o soggetti privati).

3. La "Provincia" si impegna a pagare il contributo di euro al "Comune":

- per il 50% entro novanta giorni dalla presentazione alla "Provincia" del progetto esecutivo (o, definitivo, se dichiarato dal RUP del Comune idoneo alla cantierizzazione definitivo approvato);

- per il 50% entro novanta giorni dalla presentazione della relazione acclarante finale delle spese effettivamente sostenute e documentate, fatto salvo quanto indicato al successivo articolo 5.

2. Restano invariati tutti gli altri articoli dell'accordo sottoscritto il 29 dicembre 2017.

Articolo 2

(Spese di bollo e di registrazione)

1. Il presente atto è esente dall'imposta di bollo come previsto dall'articolo 1, secondo capoverso, e dal punto 16 dell'allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni.

2. Il presente atto è esente da registrazione come previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e dall'articolo 1 della tabella allegata al suddetto decreto.

Per il Comune di Tregnago
Il Sindaco Simone Santellani

Per la Provincia di Verona
Il Presidente Manuel Scalzotto

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.